

**Regolamento  
della legge delle biblioteche**  
(del 9 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991

**decreta:**

Capitolo primo  
**Generalità**

**Dipartimento competente**

**Art. 1** Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 e del presente regolamento.

**Competenze finanziarie**

**Art. 2** Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

- al direttore o al responsabile CRB fino a 10'000 franchi;
- al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
- al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
- al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

**Ammissione al Sistema bibliotecario ticinese**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'ammissione al Sistema bibliotecario ticinese (di seguito SBT) avviene tenuto conto della natura, della consistenza e dell'organizzazione del patrimonio librario e documentario del richiedente, nonché della sua disponibilità a mettere le proprie risorse al servizio del pubblico.

<sup>2</sup>La biblioteca ammessa partecipa alle spese di amministrazione e di licenza dell'applicazione di gestione del catalogo e dei servizi in modo commisurato alle sue dimensioni, al volume di utenza e alle postazioni pubbliche messe a disposizione.

<sup>3</sup>La domanda di ammissione è presentata al Dipartimento.

<sup>4</sup>Sono prioritariamente ammissibili le biblioteche che contribuiscono alla pubblica lettura o che forniscono nuovi apporti a settori dell'informazione e della ricerca.

<sup>5</sup>L'adesione è regolamentata con una convenzione che contempla gli apporti e gli impegni specifici.

<sup>6</sup>Le biblioteche ammesse sono tenute a rispettare le regole comuni fissate dal SBT.

<sup>7</sup>Le biblioteche ammesse sono tenute a far accedere ai loro beni e servizi gli utenti in possesso della Tessera Utente SBT, di legittimazioni per studenti (carta IoStudio) rilasciate dal Dipartimento o di una tessera equivalente rilasciata da consorzi di biblioteche svizzere che abilitano ai servizi.

<sup>8</sup>Il Consiglio di Stato pubblica l'elenco delle biblioteche coordinate nel SBT.

**Accesso all'informazione**

**Art. 4** L'accesso all'informazione bibliografica e documentaria è adeguatamente favorito, in particolare con l'organizzazione a libero accesso, compatibilmente con le esigenze della conservazione e della natura della biblioteca.

Capitolo secondo  
**Le biblioteche pubbliche cantonali**

**Patrimonio bibliografico**

**Art. 5** <sup>1</sup>Ciascuna biblioteca pubblica cantonale mette a disposizione opere di consultazione (come enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi), fondi librari e documentari per le diverse discipline, secondo le caratteristiche di un istituto di cultura generale e di studio.

<sup>2</sup>Si dota pure di un fondo per la promozione della pubblica lettura.

<sup>3</sup>Persegue inoltre specializzazioni funzionali definite nei regolamenti di sede.

<sup>4</sup>Ogni biblioteca partecipa al prestito interbibliotecario.

#### Direzione

**Art. 6** La direzione delle biblioteche pubbliche cantonali è affidata a un direttore, il quale sovrintende al loro coordinamento assicurando in particolare la complementarità fra gli istituti.

#### Capitolo terzo

### Le biblioteche specializzate e le biblioteche scolastiche

#### Basi legali

**Art. 7** Disposizioni legislative o esecutive specifiche definiscono le caratteristiche del patrimonio librario e documentario delle biblioteche specializzate e di quelle scolastiche, la loro organizzazione e il loro funzionamento.

#### Capitolo quarto

### I servizi delle biblioteche pubbliche cantonali

#### Generalità

**Art. 8** Possono far capo a tutti i servizi delle biblioteche pubbliche cantonali tutte le persone residenti in Svizzera in possesso dei documenti di cui all'art. 3 cpv. 7; la direzione può estendere l'accesso ai servizi anche a persone residenti all'estero.

#### Gratuità e costi del servizio

**Art. 9** <sup>1</sup>La consultazione e il prestito di libri e riviste, di materiale audio e video (cd, dvd ecc.), di materiale digitale e di lettori eReader di proprietà delle biblioteche pubbliche cantonali sono gratuiti.

<sup>2</sup>Possono essere soggette a tasse amministrative le altre prestazioni, in particolare:

- a) la consultazione di banche dati di terzi che comportano un onere a carico della biblioteca;
- b) il prestito interbibliotecario con istituti al di fuori del Cantone, secondo gli accordi stabiliti in sede nazionale e internazionale;
- c) la riproduzione di documenti.

<sup>3</sup>Il Dipartimento fissa l'importo dei contributi e delle tasse amministrative, le tariffe per altre prestazioni specifiche minori, le sanzioni pecuniarie e le modalità della riscossione.

#### Prestito

**Art. 10** <sup>1</sup>Il regolamento di sede stabilisce l'organizzazione del prestito, tenendo presenti i criteri generali fissati dal SBT.

<sup>2</sup>La direzione decide sulle opere escluse dal prestito e può delegare questa decisione ai responsabili di sede.

<sup>3</sup>Il prestito dura di regola un mese ed è rinnovabile secondo i criteri generali fissati dal SBT; la direzione può, in casi particolari, limitarne la durata. I regolamenti di sede definiscono le questioni particolari.

<sup>4</sup>Il prestito è personale; l'utente è responsabile dei materiali che gli sono affidati.

#### Sanzioni

**Art. 11** <sup>1</sup>In caso di intempestiva o mancata restituzione del materiale prestato, la direzione applica i seguenti provvedimenti:

- a) l'emissione di una tassa amministrativa di richiamo;
- b) la decisione di una sanzione pecuniaria;
- c) la revoca della Tessera Utente SBT;
- d) l'esclusione a tempo indeterminato dal prestito SBT.

<sup>2</sup>In caso di danneggiamento, di perdita e in genere di mancata restituzione del materiale, l'utente è tenuto al risarcimento secondo modalità definite dal Dipartimento.

Capitolo quinto  
**L'organizzazione delle biblioteche pubbliche cantonali**

**Regolamento di sede**

**Art. 12** <sup>1</sup>Ogni biblioteca pubblica cantonale è dotata di un proprio regolamento che contempla:

- a) la struttura organizzativa dell'istituto;
- b) le modalità d'uso della biblioteca;
- c) gli orari di apertura;
- d) il tariffario delle prestazioni e delle sanzioni pecuniarie.

<sup>2</sup>I regolamenti di sede sono approvati dal Dipartimento.

**Organizzazione**

**Art. 13** <sup>1</sup>L'organigramma di ogni biblioteca pubblica cantonale, tenuto conto delle diverse tipologie e situazioni locali, oltre al responsabile di sede che opera su incarico o delega della direzione può comprendere:

- a) bibliotecari e documentalisti diplomati;
- b) assistenti di biblioteca e gestori dell'informazione e della documentazione;
- c) collaboratori scientifici;
- d) il personale tecnico;
- e) il personale amministrativo.

<sup>2</sup>Per speciali fondi e servizi, all'istituto può essere assegnato personale specificamente qualificato e formato.

**Compiti del direttore**

**Art. 14** <sup>1</sup>Al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali spetta la conduzione generale degli istituti nei loro aspetti culturali, tecnici e amministrativi.

<sup>2</sup>In particolare sono di sua competenza la sovrintendenza:

- a) alla conservazione e all'accrescimento del patrimonio librario e documentario;
- b) all'informazione al pubblico;
- c) alla cura delle attività delle biblioteche in rapporto al SBT;
- d) alla promozione delle attività culturali.

**Compiti del responsabile di sede**

**Art. 15** Il responsabile di sede ha i seguenti compiti:

- a) garantire il funzionamento del servizio all'utenza, conformemente alle direttive del SBT;
- b) provvedere alla gestione corrente del personale;
- c) provvedere, con il consenso del direttore, alla gestione dei crediti assegnati e alla conservazione e all'accrescimento del patrimonio librario e documentario dell'istituto;
- d) promuovere l'attività culturale della biblioteca;
- e) curare l'applicazione del regolamento di sede;
- f) sottoporre per approvazione al direttore la programmazione annuale delle attività, il preventivo e un rapporto di gestione con l'indicazione delle attività svolte e della contabilizzazione dei crediti assegnati.

**Commissioni esterne di consulenza**

**Art. 16** <sup>1</sup>Commissioni esterne di consulenza composte da 3 a 7 membri possono essere nominate dal Dipartimento per una o più biblioteche pubbliche cantonali; a esse è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

<sup>2</sup>Esse sono convocate dal direttore, il quale ne presiede le sedute.

<sup>3</sup>Le commissioni prestano consulenza al direttore, in particolare sulla politica delle acquisizioni e sugli orientamenti delle attività culturali.

**Valorizzazione dei fondi speciali**

**Art. 17** Per la valorizzazione dei fondi speciali il Dipartimento può affidare il compito alle commissioni esterne di consulenza o istituire commissioni specifiche.

### **Organizzazione delle attività culturali**

**Art. 18** <sup>1</sup>Le biblioteche pubbliche cantonali organizzano in proprio, promuovono e ospitano attività ed eventi culturali.

<sup>2</sup>Esse possono prelevare un contributo non superiore a 300 franchi a parziale copertura delle spese di promozione riguardanti le attività culturali che si svolgono nelle rispettive sedi.

<sup>3</sup>Il contributo è dovuto dagli enti o dalle persone ospitate ed è commisurato all'importanza dell'ente coinvolto.

<sup>4</sup>Le biblioteche pubbliche cantonali possono mettere a disposizione i propri spazi per attività o riunioni di associazioni, società o altre organizzazioni, eccezionalmente per scopi commerciali, prelevando una tassa non superiore a 500 franchi commisurata alle finalità dell'attività o riunione e alle modalità di occupazione degli spazi.

## Capitolo sesto **Donazioni e scarti**

### **Donazioni**

**Art. 19** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato decide l'accettazione delle donazioni e ne determina la destinazione previo accertamento della qualità, della consistenza, degli oneri e dei vantaggi.

<sup>2</sup>Per donazioni non vincolanti e non destinate a incidere sui costi complessivi o a condizionare la politica delle biblioteche pubbliche cantonali la decisione di accettazione è di competenza del direttore.

### **Scarti**

**Art. 20** Il direttore decide per i progetti volti al normale sfoltoimento dei fondi di libri e di documenti non librari mediante vendita, donazione o distruzione.

## Capitolo settimo **Il Sistema bibliotecario ticinese**

### **Compiti**

**Art. 21** Il SBT, attraverso i suoi servizi e i suoi gruppi di lavoro, provvede in particolare:

- a) a implementare, coordinare e aggiornare i programmi informatici per le biblioteche aderenti;
- b) a coordinare e razionalizzare, definendone le norme, i servizi bibliotecari offerti dal sistema, nonché il loro potenziamento nelle differenti regioni;
- c) a partecipare ai consorzi e ai gruppi di lavoro nazionali e internazionali;
- d) a definire le necessità di formazione e di aggiornamento professionale del personale delle biblioteche e a predisporre le modalità di intervento;
- e) alla raccolta dei dati statistici;
- f) ad assicurare l'informazione verso l'esterno e verso l'interno;
- g) a sviluppare nuovi programmi nel campo della digitalizzazione e della didattica;
- h) a preavvisare all'autorità superiore le donazioni importanti.

### **Automazione**

**Art. 22** <sup>1</sup>Nell'ambito dell'automazione l'adesione al SBT comporta il ricorso all'applicativo di gestione scelto dal sistema, nonché la partecipazione al catalogo automatizzato diretto dal SBT.

<sup>2</sup>Eventuali eccezioni, se giustificate, sono regolate nell'ambito delle convenzioni di adesione.

<sup>3</sup>La Tessera Utente SBT è emessa dal Sistema, il Dipartimento ne fissa il prezzo.

### **Formazione**

**Art. 23** Il Consiglio di Stato può istituire, sostenere o delegare corsi di formazione per il personale delle biblioteche.

### **Direzione SBT**

**Art. 24** <sup>1</sup>La direzione del SBT è attribuita al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali.

<sup>2</sup>Il direttore del SBT provvede:

- a) a dare seguito ai mandati indicati all'art. 21;

- b) a coordinare l'attività biblioteconomica delle biblioteche pubbliche cantonali;
- c) a coordinare l'attività dei Gruppi di lavoro di cui all'art. 25;
- d) a organizzare la formazione continua del personale;
- e) a gestire i crediti assegnati al SBT;
- f) a proporre eventuali modifiche normative.

### **Servizi e gruppi di lavoro**

**Art. 25** <sup>1</sup>Sotto la presidenza del direttore SBT sono istituiti:

- a) il servizio dell'équipe centrale (Equipe SBT), composto da un bibliotecario del sistema e da un informatico, avente il compito di gestire il sistema automatizzato delle biblioteche del SBT, di assicurarne la manutenzione e lo sviluppo e di implementare nuovi programmi informatici e statistici. Per la gestione delle attrezzature informatiche presenti nei vari istituti essa si avvale dei servizi del Centro sistemi informativi;
- b) il Gruppo della formazione e dell'aggiornamento (GFA), composto da almeno 3 bibliotecari, avente il compito di sottoporre alla direzione SBT le proposte di formazione continua del personale.

<sup>2</sup>Il Dipartimento ne designa i membri e può istituire ulteriori gruppi di lavoro, segnatamente per il coordinamento delle regole di soggettazione e l'aggiornamento del soggettario, per il coordinamento delle regole di catalogazione o per altre esigenze di portata generale riguardanti il SBT.

### **Conferenza dei rappresentanti**

**Art. 26** <sup>1</sup>La Conferenza dei rappresentanti delle biblioteche aderenti al SBT è nominata dal Dipartimento.

<sup>2</sup>Essa viene convocata dal direttore del SBT o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri per discutere di tutte le tematiche inerenti alla politica bibliotecaria, al SBT e all'attività delle biblioteche in genere; la Conferenza può formulare auspici e proposte all'indirizzo della direzione, della Divisione della cultura e degli studi universitari, del Dipartimento o del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>La Conferenza si organizza secondo regole proprie sulla base di uno statuto ratificato dal Dipartimento. A essa è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

<sup>4</sup>I costi della partecipazione ai lavori della Conferenza sono assunti dalle singole istituzioni rappresentate; il Cantone si assume i costi di segreteria.

## **Capitolo ottavo Disposizioni finali**

### **Abrogazione**

**Art. 27** Il regolamento della legge delle biblioteche del 19 maggio 1993 è abrogato.

### **Entrata in vigore**

**Art. 28** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.<sup>1</sup>

Pubblicato nel BU **2019**, 355.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 15 ottobre 2019 - BU 2019, 355.